



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia, viale Mario Milazzo n. 216, 95041 Caltagirone (CT)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE DELIBERATO DI ADESIONE

ALL'ISTANZA ISTITUZIONALE CON PETIZIONE EX ART. 50 COSTITUZIONE RECANTE PROPOSTA DI INTERVENTO NORMATIVO DI MODIFICA DELL'ART.

48-BIS, COMMA 1-TER, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, riunito in adunanza del 18 settembre 2026, tutti presenti i Consiglieri ad eccezione dell'avv. Enzo Mattia.

PREMESSO

Che con Deliberato approvato all'unanimità nell'adunanza del 14 novembre 2025 questo Consiglio aveva già espresso profonda preoccupazione e ferma contrarietà in merito alla disposizione contenuta nell'art. 129, comma 10, della Legge di Bilancio 2026 - allora in fase di proposta normativa - che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva;

Che in tale deliberato, si era già evidenziato come la misura fosse irragionevole, discriminatoria e potenzialmente lesiva del principio di libera prestazione dell'attività professionale, introducendo un meccanismo di sospensione automatica dei pagamenti, senza limiti ai compensi assoggettabili a blocco e senza riguardo all'entità della posizione debitoria, con il rischio di trasformare la P.A. da debitore a giudice;

Che la predetta disposizione, nonostante i rilievi critici sollevati dall'Avvocatura, è stata successivamente approvata quale art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inserito dalla legge di bilancio per il 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) e successivamente modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con L. 22 maggio 2026, n. 88;

VISTA

L'Istanza Istituzionale con petizione ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, recante proposta di intervento normativo di modifica dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sottoscritta in proprio e nella qualità di Segretario Generale dell'Associazione Azione Forense dall'Avv. Luigi Maria Vitali del Foro di Catania in data 04 agosto 2026 e indirizzata al Signor Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della Giustizia e al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta al COA di Caltagirone con pec del 11/9/2026;

RILEVATO

Che il meccanismo introdotto dal comma 1-ter prevede, in relazione ad ogni somma dovuta dalla P.A. ai liberi professionisti, anche di importo inferiore a € 5.000, la verifica dell'esistenza di inadempimenti risultanti da cartelle di pagamento e, qualora l'inadempimento complessivo raggiunga almeno € 5.000, la destinazione automatica delle somme integralmente dovute direttamente all'Agente della riscossione, sino a concorrenza del debito;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia, viale Mario Milazzo n. 216, 95041 Caltagirone (CT)

Che tale accertamento opera in via automatica, sulla base della sola verifica telematica, senza un contraddittorio preventivo ed eventualmente sospensivo, senza un limite frazionario al compenso e senza distinzione tra componente imponibile, che remunera l'attività professionale, e ulteriori voci aventi diversa funzione giuridica ed economica (IVA, CPA, spese), privando il professionista della provvista necessaria all'adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e previdenziali;

Che la disciplina, come ampiamente e condivisibilmente motivato nell'Istanza, solleva rilevanti profili di illegittimità costituzionale:

a) la differenziazione di trattamento tra professionisti e imprenditori in ragione della quale, a fronte di situazioni sostanzialmente analoghe – entrambe caratterizzate da rapporti economici con la PA e da esposizione al rischio di irregolarità fiscale – il legislatore ha introdotto un regime più gravoso per i lavoratori autonomi, prevedendo un effetto soddisfacente immediato del credito erariale.

Tale scelta solleva dubbi di compatibilità con l'[art. 3 Cost.](#), sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento.

b) La tutela del lavoro.

Il meccanismo della “destinazione diretta” comporta la perdita integrale del corrispettivo per prestazioni già eseguite, senza soglie minime, compensazioni o quote impignorabili, incidendo potenzialmente sulla continuità dell'attività professionale e sulla stessa sostenibilità economica del lavoratore autonomo.

c) Il diritto di difesa.

La norma, operando in via automatica, rischia di determinare un'esecuzione di fatto anche in presenza di contenzioso pendente o di provvedimenti sospensivi, con possibile elusione delle garanzie cautelari e del giusto processo.

Si evidenzia, tra l'altro, il paradosso per cui onorari del patrocinio a spese dello Stato, già ridotti per legge nel civile nella misura del 50% e nel penale di 1/3, e liquidati con inaccettabili ritardi, misurabili spesso in anni, vengano integralmente assorbiti dalla riscossione, con effetto deterrente per gli Avvocati che saranno sempre meno incentivati a richiedere l'iscrizione nell'apposito elenco ovvero a chiederne la cancellazione, con conseguente compromissione del diritto di difesa dei non abbienti;

d) Principio di capacità contributiva e Statuto del contribuente, nella misura in cui il meccanismo non distingue tra debiti definitivi e situazioni ancora *sub iudice* o oggetto di rateizzazione.

Alla luce di tali rilievi, questo COA evidenzia che la mancanza di interventi correttivi interpretativi o legislativi genererà un contenzioso diffuso, destinato a investire tanto il giudice ordinario quanto la Corte costituzionale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia, viale Mario Milazzo n. 216, 95041 Caltagirone (CT)

CONSIDERATO

Che il Consiglio dell'Ordine di Caltagirone, lungi dall'assumere oggi una posizione nuova, ribadisce una contrarietà già formalmente e tempestivamente manifestata con il deliberato del 14 novembre 2025, adottato quando la disciplina era ancora allo stato di proposta, e prende atto che i profili di criticità allora denunciati si sono oggi tradotti in una disposizione vigente che rende ancor più urgente un intervento correttivo.

Che l'Istanza dell'Avv. Vitali / Azione Forense, lungi dal chiedere un privilegio per l'Avvocatura, chiede che efficienza della riscossione e tutela del lavoro professionale cessino di essere poste in alternativa, proponendo soluzioni equilibrate e già sperimentate dall'ordinamento;

Che le richieste formulate appaiono pienamente condivisibili e meritevoli di sostegno istituzionale;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. **Di aderire integralmente**, per le ragioni già espresse con proprio deliberato del 14 novembre 2025 e qui integralmente richiamate, all'Istanza Istituzionale con Petizione ex art. 50 Costituzione proposta dall'Avv. Luigi Maria Vitali in proprio e quale Segretario Generale di Azione Forense, condividendone integralmente le motivazioni in fatto e in diritto e la proposta di intervento normativo;

2. **Di fare proprie**, in particolare, le seguenti richieste di modifica dell'art. 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 602/1973:

A) Introduzione di un **contraddittorio preventivo** con comunicazione telematica immediata al professionista dell'esito della verifica, termine breve di 10 giorni per rappresentare pagamenti, sgravi, sospensioni amministrative o giudiziali, rateazioni non decadute, definizioni agevolate ed errori manifesti, con sospensione del trasferimento nelle more;

B) Introduzione di una **quota minima intangibile** del compenso professionale ovvero, quanto meno, di un limite massimo frazionario applicabile esclusivamente alla componente imponibile del compenso, con preventiva separazione delle diverse componenti del pagamento, preservando le somme necessarie all'adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e previdenziali;

C) Adeguamento delle risorse destinate al meccanismo di **compensazione volontaria** ex art. 1, commi 778 e ss., L. 208/2015;

D) Interoperabilità volontaria tra Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), sistemi di pagamento del Ministero della Giustizia e banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

E) Previsione espressa di interessi moratori automatici sui compensi di patrocinio a spese dello Stato liquidati oltre un termine ragionevole;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE

Palazzo di Giustizia, viale Mario Milazzo n. 216, 95041 Caltagirone (CT)

3. **Di trasmettere** il presente deliberato di adesione alle medesime Istituzioni destinatarie dell'Istanza: Signor Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato (quale integrazione alla petizione ex art. 50 Cost. presentata sulla piattaforma istituzionale), Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro della Giustizia, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, nonché all'Avv. Luigi Maria Vitali e all'Associazione Azione Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alla Cassa Forense;

4. **Di dare mandato** al Presidente del COA di Caltagirone di curare ogni ulteriore iniziativa istituzionale e comunicativa a sostegno dell'iniziativa, ivi inclusa la sollecitazione, nelle sedi giurisdizionali competenti, della rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale rilevate.

Il COA di Caltagirone non difende un privilegio, difende il diritto al lavoro ed al compenso degli avvocati e il diritto dei più deboli alla difesa tecnica.

Un ordinamento che blocca il compenso di chi ha lavorato per poi girarlo direttamente all'Esattore, che confisca l'onorario già falcidiato del difensore dei non abbienti e che trasforma la Pubblica Amministrazione da debitore in esattore, non combatte l'evasione: punisce chi lavora e abbandona a sé stesso chi non può pagarsi la giustizia.

Senza la tutela del lavoro dell'avvocato non c'è tutela dei meno abbienti.

E senza tutela dei meno abbienti, la parola Giustizia resta lettera morta.

Caltagirone, li 18/9/2026